

PRINCIPALI NORME
A TUTELA DEL
BAMBINO/RAGAZZO
DISABILE

- La persona disabile è una persona inserita in un ordinamento giuridico

- Da la Costituzione della Repubblica Italiana:

art. 2 "la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale"

art. 3 "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese".

- art. 4** "La Repubblica italiana riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendono effettivo questo diritto..."
- art. 32** "La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'*individuo* e interesse *della collettività* e garantisce cure gratuite agli indigenti"
- art. 38** "Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.
I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.
Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.
L'assistenza privata è libera".

COSA SI INTENDE PER DISABILITA':

Assemblea Generale dell'ONU del 9 dicembre 1975 "Dichiarazione dei diritti delle persone disabili"

Il termine "***persona disabile***" significa ogni persona incapace di assicurare a se stesso o a se stessa, parzialmente o totalmente, il necessario per una normale vita individuale e/o sociale, come risultato di una disabilità, sia congenita che no, delle proprie capacità fisiche o mentali.

COSA SI INTENDE PER DISABILITA':

Eguaglianza di diritti

Le persone disabili hanno il diritto innato al rispetto della loro dignità umana.

Le persone disabili, per qualsiasi origine, natura o serietà del loro handicap e disabilità, hanno gli stessi fondamentali diritti dei loro compagni-cittadini della stessa età, ciò che implica come primo e preminente il diritto a godere di una vita decente, il più piena e normale possibile. Le persone disabili hanno gli stessi diritti civili e politici degli altri esseri umani.

O.N.U. Assemblea Plenaria del 20.12.93

La DISABILITA' può essere:

- ❖ Di ordine: fisico
 sensoriale
 intellettuale
- ❖ Causata da: Uno stato patologico
 Una malattia mentale
- ❖ Permanente o temporanea

INVALIDO CIVILE

PERSONA HANDICAPPATA

PERSONA DISABILE

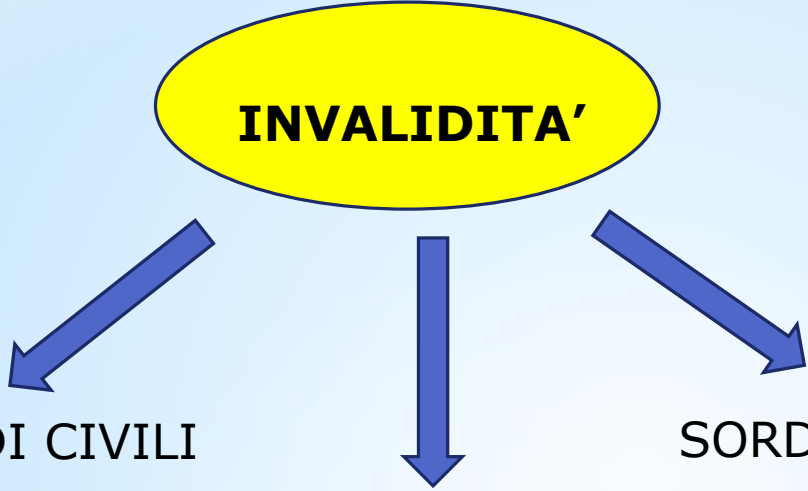
**ALUNNO IN SITUAZIONE
DI HANDICAP**

ORGANISMO
COLLEGIALE ASL
(Commissione/Collegio)

**BENEFICIARIO DI
AMMINISTRAZIONE DI
SOSTEGNO**

GIUDICE
TUTELARE

INVALIDITA'



```
graph TD; A([INVALIDITA']) --> B[INVALIDI CIVILI]; A --> C[CIECHI CIVILI]; A --> D[SORDOMUTI];
```

Riconoscimento giuridico-amministrativo della condizione di disabilità al fine di prevedere agevolazioni di natura economica, sanitaria e lavorativa.

INVALIDI CIVILI

CIECHI CIVILI

SORDOMUTI

INTESA COME PERDITA PARZIALE O TOTALE DELLA CAPACITA' GENERICA DI LAVORO A CAUSA DI MINORAZIONI CONGENITE O ACQUISITE

PRESTAZIONI ECONOMICHE

PRESTAZIONI NON ECONOMICHE

SONO ESCLUSE LE INFERMITA' O LE MENOMAZIONI DERIVANTI DA CAUSE DI SERVIZIO O DI LAVORO O DI GUERRA

BENEFICI E PERCENTUALI D'INVALIDITA' CIVILE

PERCENTALE	TIPO DI BENEFICIO
<i>MINORE NON DEAMBULANTE CON DIFFICOLTA' PERSISTENTI A SVOLGERE I COMPITI E LE FUNZIONI PROPRIE DELL'ETA'</i>	- indennita' di frequenza - esenzione ticket - tessera blu per le f.s. - fornitura protesi e ausili - punteggio case popolari
FINO AL 33%	NESSUNO
DAL 34%	assistenza protesica
DAL 46%	collocamento mirato
DAL 51%	congedo per cure

BENEFICI E PERCENTUALI D'INVALIDITA' CIVILE

PERCENTALE	TIPO DI BENEFICIO
dal 67%	esenzione ticket
DAL 74%	Assegno mensile di assistenza (dopo i 18 anni)
DAL 100%	pensione di invalidita' (dopo i 18 anni)

**con necessità di
assistenza continua
non essendo in
grado di compiere
gli atti quotidiani
della vita**

oppure

**con impossibilità di
deambulare senza
aiuto di
accompagnatore**



Indennità di
accompagnamento

BENEFICI E PERCENTUALI D'INVALIDITA' CIVILE

PERCENTALE	TIPO DI BENEFICIO
<i>SORDOMUTO</i>	indennita' di comunicazione pensione (dopo i 18 anni)
<i>CIECO CON RESIDUO VISIVO NON SUPERIORE A 1/20 IN ENTRAMBI GLI OCCHI CON EVENTUALE CORREZIONE</i>	indennita' speciale pensione (dopo i 18 anni)
<i>CIECO ASSOLUTO</i>	indennita' di accompagnamento pensione (dopo i 18 anni)

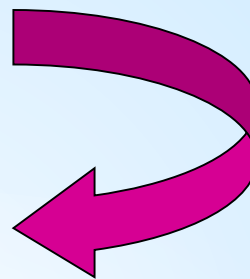
Nella tabella che segue riportiamo gli importi in euro, comparati con quelli del 2016.

Tipo di provvidenza	Importo		Limite di reddito	
	2017	2016	2017	2016
Pensione ciechi civili assoluti	302,23	302,23	16.532,10	16.532,10
Pensione ciechi civili assoluti (se ricoverati)	279,47	279,47	16.532,10	16.532,10
Pensione ciechi civili parziali	279,47	279,47	16.532,10	16.532,10
Pensione invalidi civili totali	279,47	279,47	16.532,10	16.532,10
Pensione sordi	279,47	279,47	16.532,10	16.532,10
Assegno mensili invalidi civili parziali	279,47	279,47	4.800,38	4.800,38

Tipo di provvidenza	Importo		Limite di reddito	
Indennità mensile frequenza minori	279,47	279,47	4.800,38	4.800,38
Indennità accompagnamento ciechi civili assoluti Assegno mensili	911,53	899,38	Nessuno	Nessuno
Indennità accompagnamento invalidi civili totali	515,43	512,34	Nessuno	Nessuno
Indennità comunicazione sordi	255,79	254,39	Nessuno	Nessuno
Assegno mensili Indennità speciale ciechi ventesimisti	208,83	206,59	Nessuno	Nessuno
Lavoratori con drepanocitosi o talassemia major	501,89	501,89	Nessuno	Nessuno

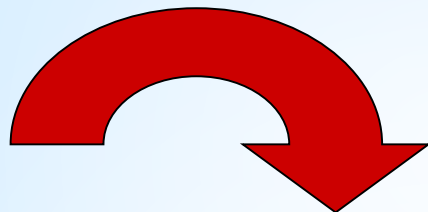
**PERSONA
HANDICAPPATA**

art. 3 legge 104/92



“ persona handicappata è colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale ed emarginazione”

Concetto di handicap

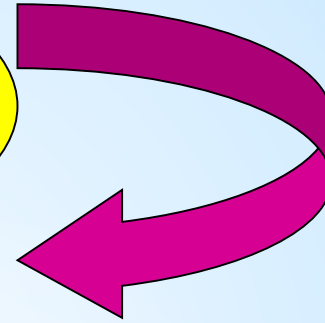


Esprime la condizione di svantaggio sociale che un dato soggetto presenta nei confronti delle altre persone ritenute normali.

Si differenzia dalla menomazione (fisica, psichica o sensoriale) che di quella condizione costituisce il presupposto o la causa efficiente.

Carattere di Gravità

art. 3 legge 104/92



“qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale, nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume carattere di gravità”

Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici”.

PER I GENITORI (anche affidatari o adottivi) di bambini da 0 a 3 anni

Prolungamento del congedo parentale (astensione facoltativa per maternità / paternità)

OPPURE

Permessi orari pari a 2 ore giornaliere (1 ora per orari di lavoro inferiori a 6 ore)

OPPURE

Congedo straordinario retribuito della durata massima di 2 anni nell'arco della vita lavorativa , anche frazionato a giorni, settimane o a mesi

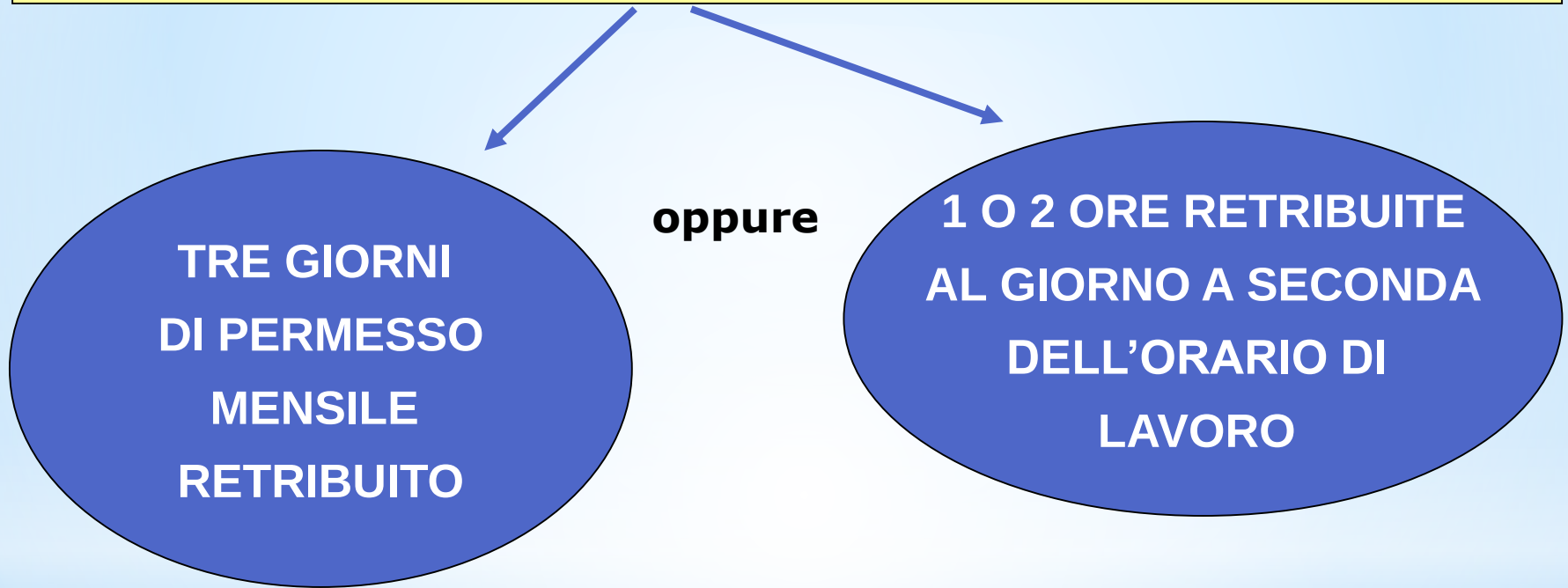
divieto di trasferimento senza consenso

diritto di scegliere la sede di lavoro piu' vicina

GENITORI DI FIGLI DISABILI DI ETA' DAI 3 AI 18 ANNI

- **Tre giorni di permesso mensile frazionabili in 6 mezze giornate**
- **Diritto a scegliere la propria sede di lavoro più vicina al domicilio**
- **Impossibilità al trasferimento in altra sede senza consenso**

LAVORATORE MAGGIORENNE PORTATORE DI HANDICAP GRAVE

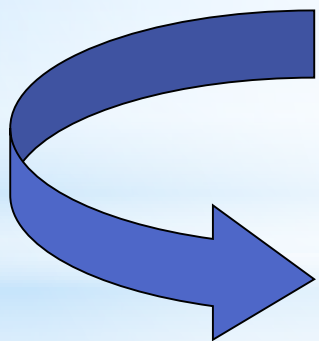


- ✓ **Diritto a scegliere la propria sede di lavoro più vicina al domicilio**
- ✓ **Impossibilità al trasferimento in altra sede senza consenso**

a) **genitori, anche adottivi, o affidatari di figli**

maggioirenni con handicap in situazione di gravità, non ricoverati a tempo pieno presso istituti specializzati;

b) **parenti o affini entro il 3° grado, coniuge** di soggetti con handicap in situazione di gravità, non ricoverati a tempo pieno presso istituti specializzati.



**PERMESSO RETRIBUITO DI
3 GIORNI AL MESE
ANCHE IN VIA CONTINUATIVA
FRAZIONABILI ANCHE IN 6 MEZZE GIORNATE**

**NON E' RICHIESTA LA CONVIVENZA SE SI ASSICURA
UN'ASSISTENZA CONTINUATIVA ED ESCLUSIVA**

PERSONA DISABILE

LEGGE 12/03/99 N. 68 "NORME PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI"

Considerare la persona disabile come lavoratore è l'aspetto più interessante di questa legge : non si punta l'indice contro ciò che il soggetto non è in grado di fare, si analizza la sua abilità, quello che egli può produrre,

Articolo 1

"La legge ha come finalità la promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato..."

Introduce il concetto del “**collocamento mirato**”, intendendo con questa espressione l’inserimento lavorativo del disabile attraverso un’attenta valutazione delle capacità residue in relazione alla disabilità (a cura degli organismi sanitari competenti) e prevedendo, dove necessario, percorsi di formazione, stage e tutoraggio aziendali.

Articolo 2

“Per collocamento mirato dei disabili si intende quella serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione”.

QUALI SONO LE PERSONE TUTELATE DALLA LEGGE 68/99

- Persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche, sensoriali o intellettive, con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%
- Persone invalide del lavoro, con invalidità superiore al 33%
- Persone sordomute o non vedenti
- Persone invalide di guerra o invalide per servizio

Tutte iscritte in un'unica lista consultabile dalle aziende e poste in graduatoria secondo i criteri di: anzianità d'iscrizione, carico familiare, reddito.

Per l'avviamento negli enti pubblici viene formulata un'altra graduatoria che è riservata a chi possiede requisiti di studio ed età necessari per assunzione nella pubblica amministrazione.

QUALI SONO I SOGGETTI OBBLIGATI DALLA LEGGE 68/99

AZIENDE PRIVATE E PUBBLICHE	POSTI DI LAVORO RISERVATI	MODALITA' DI ASSUNZIONE	NOTE	
15/35 dipendenti	1	100% Nominative	I datori di lavoro privati conseguono l'obbligo solo in caso di nuove assunzioni	
36/50 dipendenti	2	50% Nominative 50% Numeriche		
oltre 50 dipendenti	7% dell'organico aziendale	60% Nominative 40% Numeriche		

Allo scopo di favorire l'inserimento lavorativo dei lavoratori disabili, la Legge prevede la possibilità di stipulare apposite **CONVENZIONI** tra i datori di lavoro e gli Uffici Provinciali competenti.

La convenzione è un accordo tra il C.M.D. e l'azienda pubblica o privata avente per oggetto un programma di graduale copertura della quota d'obbligo.

Le convenzioni devono prevedere tempi e modalità di assunzione da parte dell'azienda.

Il tempo concesso al datore di lavoro è determinato sulla base di precisi criteri definiti nell'ambito del Sottocomitato Disabili al quale partecipano rappresentanti dei datori di lavoro, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni delle persone disabili.

Inserimento lavorativo

Possono essere

Integrazione lavorativa



- devono prevedere la collaborazione con un competente servizio territoriale che offra supporto tecnico, cioè sostegno, consulenza e tutoraggio
- riguardano disabili "con particolari caratteristiche di gravità"

QUALI SONO LE AGEVOLAZIONI PER LE AZIENDE CHE ASSUMONO ATTRAVERSO LE CONVENZIONI?

- Fiscalizzazione totale dei contributi, fino a 8 anni, per l'assunzione di persone con invalidità di tipo psichico o superiore al 79%
- Fiscalizzazione del 50% dei contributi, fino a 5 anni , per l'assunzione di persone con invalidità compresa tra il 67% e il 79%
- Rimborso forfettario di spese per adattamento del posto di lavoro a persone con invalidità superiore al 50%
- Se sono previsti tirocini finalizzati all'assunzione , l'azienda assolve l'obbligo relativamente alla durata della Convenzione
- Le risorse economiche a copertura di queste agevolazioni si recuperano dal "Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili"
- Le agevolazioni sono concesse anche ai datori di lavoro non soggetti all'obbligo

QUALI SONO LE SANZIONI PREVISTE

OMESSO O RITARDATO INVIO DEL PROSPETTO	Sanzione di L. 1.000.000 maggiorato d L. 50.000 al giorno
MANCATA ASSUNZIONE DEL DISABILE NEI TERMINI PREVISTI	L. 100.000 al giorno per ogni disabile non assunto
NON OTTEMPERANZA DELLE NORME SUL COLLOCAMENTO	Esclusione da appalti pubblici, convenzioni o concessioni con enti pubblici
INADEMPIENZE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	Sanzioni penali amministrative disciplinari ai dirigenti responsabili

BENEFICIARIO DI AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

-“la persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione psichica o fisica, si trova nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio”.

articolo 404 c.c.

“Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’amministratore di sostegno.

Il beneficiario dell’amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana” (art. 409 c.c.)

INTERDIZIONE: TOTALE limitazione della capacità di agire
IL TUTORE sostituisce la persona interdetta in
tutti gli atti e ne amministra il patrimonio.

INABILITAZIONE: **PARZIALE** limitazione della capacità di agire
L'inabilitato conserva la capacità di agire per
gli atti di ordinaria amministrazione; gli atti
che eccedono l'ordinaria amministrazione,
invece, possono essere compiuti
dall'interessato solo con l'assistenza del
CURATORE.

ALUNNO IN SITUAZIONE DI HANDICAP

L'integrazione dell'alunno disabile, nelle scuole del sistema formativo d'istruzione italiano, trova ragione nella Costituzione della Repubblica.



Costituzione afferma il diritto all'istruzione

Negli anni '60 vengono emanati provvedimenti
legislativi e circolari ministeriali che si
occupano dei problemi degli alunni con
disabilità e non ne prevedono ancora
l'inserimento nella scuola comune.

Legge 118/71 segna l'inizio di un nuovo indirizzo legislativo: viene formalmente sancito il diritto all'inserimento nella scuola comune.

Legge 517/77 viene reso effettivo il diritto all'inserimento nella scuola comune.
L'art.2 prevede che nell'ambito delle attività didattiche si attuino forme di integrazione a favore di alunni portatori di handicap con l'intervento di insegnanti specializzati

Tra il 1977 e il 1992 altri numerosi provvedimenti legislativi

LA C.M. 250/85:DIAGNOSI FUNZIONALE

- * *“La "diagnosi funzionale" dovrà porre in evidenza, accanto ai dati anagrafici e familiari e a quelli risultanti delle acquisite certificazioni dell'handicap, il profilo dell'alunno dal punto di vista fisico, psichico, sociale e affettivo, comportamentale, e dovrà mettere in rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione di handicap, e le relative possibilità di recupero, sia le capacità ed abilità possedute, che devono essere sostenute, sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate.*
- * *I successivi itinerari di preparazione dell'attività scolastica saranno indirizzati a rendere gli obiettivi e gli interventi educativi e didattici quanto più possibile adeguati alle esigenze e potenzialità evidenziate nella "diagnosi funzionale" dell'alunno, e daranno luogo alla elaborazione di un "progetto educativo individualizzato" ben inserito nella programmazione educativa e didattica”.*

(Legge 104 del 05/02/92 - *"Legge Quadro per l'Assistenza, l'Integrazione Sociale e i diritti delle persone handicappate"*)

Art. n. 1 "La Repubblica.....garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società; ..."

Art. 12 "1. Al bambino da 0 a 3 anni handicappato è garantito l'inserimento negli asili nido.

2. E' garantito il diritto all'educazione e all'istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie.

(Legge 104 del 05/02/92 - *"Legge Quadro per l'Assistenza, l'Integrazione Sociale e i diritti delle persone handicappate"*)

- Art. 12 "3. L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.
4. L'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all'*handicap*..."

Il DPR 24 febbraio 1994

- individua le competenze della scuola, dell'Asl e degli Enti locali nella predisposizione del PDF e del PEI
- Si sottolinea l'importanza della previsione della loro verifica in itinere affinché risultino sempre adeguati ai bisogni effettivi dell'alunno

Linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità 4 agosto 2009

- Riprende con attenzione la lettera e lo spirito della Legge 104/92
- Il Profilo Dinamico Funzionale e il Piano educativo Individualizzato (PEI) sono, per la Legge 104, i momenti concreti in cui si esercita il diritto all'istruzione e all'educazione dell'alunno con disabilità.

ASSISTENZA



INSERIMENTO



INTEGRAZIONE

- coinvolgimento dell'intera realtà sociale che s'impegna, non solo a livello di ideali, ma anche a livello di attuazioni concrete
- prospettiva di relazionalità, di coinvolgimenti e di responsabilizzazioni di coloro che entrano in rapporto con il portatore di handicap
- riconoscimento di uguali diritti cui si affianca il riconoscimento di diritti specifici connessi a specifici bisogni



INCLUSIONE

- siamo tutti diversi, ognuno con la propria identità

DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017 n.66

Norme per la promozione e l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'art. 1 commi 180 e 181, lettera c). Della legge 13 luglio 2015 n 107

Art 1 INCLUSIONE SCOLASTICA

- a) Riguarda le bambine, i bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti , risponde ai differenti bisogni educativi e si realizza attraverso strategie educative e didattiche finalizzate allo sviluppo delle potenzialità di ciascuno nel rispetto del diritto all'autodeterminazione e all'accomodamento ragionevole, nella prospettiva della migliore qualità della vita
 - b) si realizza nell'identità culturale, educativa, progettuale, nell'organizzazione e nel curriculum delle istituzioni scolastiche, nonché attraverso la definizione e la condivisione del progetto individuale fra scuole, famiglie e altri soggetti, pubblici e privati, operanti sul territorio;
 - c) è impegno fondamentale di tutte le componenti della comunità scolastica le quali, nell'ambito degli specifici ruoli e responsabilità, concorrono ad assicurare il successo formativo delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti.
2. Il presente decreto promuove la partecipazione della famiglia, nonché delle associazioni di riferimento, quali interlocutori dei processi di inclusione scolastica e sociale.

AMBITO DI APPLICAZIONE

scuola dell'infanzia

scuola primaria

scuola secondaria di primo grado

scuola secondaria di secondo grado

con disabilità' certificata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di promuovere e garantire il diritto all'educazione, all'istruzione e alla formazione.

L'inclusione scolastica è attuata attraverso la definizione e la condivisione del Piano Educativo Individualizzato (PEI) quale parte integrante del progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, come modificato dal presente decreto.

L'obiettivo fondamentale è lo sviluppo delle competenze dell'alunno negli apprendimenti, nella comunicazione e nella relazione, nella socializzazione

Questo obiettivo è raggiungibile attraverso la collaborazione e il coordinamento di tutte le componenti nonché dalla presenza di una pianificazione puntuale e logica degli interventi educativi, formativi, riabilitativi come previsto dal PEI.

LA DIMENSIONE INCLUSIVA DELLA SCUOLA

- Il ruolo del Dirigente Scolastico
- La corresponsabilità educativa e formativa dei docenti
- Il personale ATA e l'assistenza di base
- La collaborazione con le famiglie

IL RUOLO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

E' il garante dell'Offerta Formativa che viene progettata ed attuata dall'istituzione scolastica per dare risposte precise ad esigenze educative individuali.

LA CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA E FORMATIVA DEI DOCENTI

La progettazione degli interventi da adottare riguarda tutti gli insegnanti perché l'intera comunità scolastica è chiamata ad organizzare i curricoli in funzione dei diversi stili o delle diverse attitudini cognitive, a gestire in modo alternativo le attività d'aula, a favorire e potenziare gli apprendimenti e ad adottare i materiali e le strategie didattiche in relazione ai bisogni degli alunni.

PERSONALE ATA E ASSISTENZA DI BASE

Ciascuna scuola ha la responsabilità di predisporre le condizioni affinché tutti gli alunni, durante la loro esperienza di vita scolastica, dispongano di servizi qualitativamente idonei a soddisfare le proprie esigenze

LA COLLABORAZIONE CON LE FAMIGLIE

La famiglia

- rappresenta un punto di riferimento essenziale per la corretta inclusione scolastica sia in quanto fonte di informazioni preziose sia in quanto luogo in cui avviene la continuità tra educazione formale ed educazione informale
- ha diritto di partecipare alla formulazione del PDF e del PEI, nonché alle loro verifiche
- ha diritto a prendere visione di tutta la documentazione relativa
- partecipa ai colloqui previo opportuno accordo nella definizione dell'orario

“L'integrazione degli alunni con disabilità nella scuola ha costituito una svolta importante nella cultura pedagogica del nostro Paese e nelle politiche scolastiche degli ultimi trent'anni.

In essa, infatti, risiede la prospettiva di fare della scuola un luogo in cui esercitare la cittadinanza, intesa come diritto dell'alunno ad apprendere e a fare esperienze sociali accoglienti, a prescindere dalle condizioni sociali, culturali o funzionali che gli appartengono”